

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 16

OGGETTO: **REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 14 DEL 25.3.2026 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE, PER L'ADESIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELLA PIANURA", PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE PER 9 ANNI EDUCATIVI (ANNI 2026/2035) ED EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORE 1 ANNO (ANNO 2035/2036)".**

L'anno duemilaventisei addi ventidue del mese di aprile alle ore 17:00 nella Sala consiliare del Comune di Savigliano.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	X	
2.	ALBERIONE Giorgio	X	
3.	DENINOTTI Alberto	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: Carmelo Mario BACCHETTA.

Il dott. PORTERA Antonello nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Su relazione del Presidente

- Vista e richiamata la precedente deliberazione della Giunta dell'Unione n° 14 del 25.3.2026 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Villafranca Piemonte, *“per l'adesione straordinaria alla Centrale Unica di Committenza di codesta Unione per l'espletamento della procedura di gara di affidamento della concessione della gestione del micronido comunale per 9 anni educativi (anni 2026/2035) ed eventuale proroga di ulteriore 1 anno (anno 2035/2036)”*;
- Considerata la nota registrata al ns. prot. n. 1632 del 30.3.2026 con la quale il Comune di Villafranca Piemonte ha comunicato alla Centrale Unica di Committenza di non intendere proseguire tramite l'espletamento della gara di concessione per la gestione del micronido comunale in quanto, a seguito delle criticità riscontrate nel Piano economico Finanziario (PEF) redatto dallo stesso Ente, ha ritenuto opportuno procedere attraverso l'avvio di un percorso di co-progettazione, attivabile dallo stesso Comune in via autonoma e diretta, per la gestione del micronido;
- In considerazione della sopravvenuta decisione del Comune di Villafranca Piemonte di non procedere tramite gara di concessione, venuta pertanto meno l'esigenza di ricorrere all'attività ausiliaria della Centrale Unica di Committenza tramite la stipula di apposita convenzione, per motivi di trasparenza, correttezza ed efficacia dell'attività amministrativa è necessario ricorrere all'autotutela, al fine di evitare situazioni di incertezza;
- Visto l'art. 21 quinquies della L. 241/90, in base al quale: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*
- Preso atto che trattasi di revocare pertanto la deliberazione di Giunta n° 14 del 25.3.2026, già regolarmente pubblicata nei termini e nei modi previsti dalla normativa per la trasparenza dell'attività amministrativa;

Richiamati:

- il d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo decreto legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90, per le motivazioni esposte nelle premesse, la precedente deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 25.3.2026 con la quale si è approvato lo schema di convenzione con il Comune di Villafranca Piemonte, *“per l'adesione straordinaria alla Centrale Unica di Committenza di codesta Unione per l'espletamento della*

procedura di gara di affidamento della concessione della gestione del micronido comunale per 9 anni educativi (anni 2026/2035) ed eventuale proroga di ulteriore 1 anno (anno 2035/2036)";

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del d.lgs. n° 267/2000 e s.m.i

IL PRESIDENTE
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelo Mario BACCHETTA

(Firmato Digitalmente)